

ACCORDO QUADRO di COLLABORAZIONE

TRA

l'Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via Antonio Gramsci, 89/91 (C.F. 94045260711), nella persona del Magnifico Rettore *pro tempore*, Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in seguito denominata "Università"

E

la Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, con sede legale in Bologna, Via Jacopo di Paolo, n. 36, (C.F. 01229650377), e sede operativa in Foggia, viale di Vittorio, n. 3, nella persona del Presidente dott.ssa Raffaella Pannuti, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione rappresentata, in seguito denominata "ANT"

PREMESSO CHE

- l'Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali con riferimento alle attività di terza missione/impatto sociale, considera essenziale lo sviluppo delle relazioni e sinergie con enti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca e della cultura, attraverso accordi di collaborazione con ricadute positive sul territorio, mediante la trasmissione della conoscenza in campo scientifico, culturale, sociale, educativo;
- l'Università è impegnata nella elaborazione di un ecosistema dell'innovazione sociale, in grado di riconoscere il valore e il ruolo degli Enti del Terzo Settore (ETS), come individuati dal D.Lgs 117/2017, attraverso le modalità di relazione della co-programmazione e della co-progettazione;
- l'Università ha tra gli obiettivi di terza missione l'elaborazione di attività e progetti in materia di tutela della salute, compreso attività di sperimentazione clinica e, in particolare, trial clinici;
- La Fondazione ANT Franco Pannuti ETS è un ETS, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dal 22 luglio 2025, nella sezione G) "Altri enti del Terzo Settore", con numero di repertorio 153707, non ha scopo di lucro, e si propone, in osservanza ed in applicazione della legislazione italiana in materia, esclusivamente finalità di solidarietà ed utilità sociale a favore dei Sofferenti di Tumore e delle loro Famiglie. In particolare l'obiettivo della Fondazione è quello di fornire assistenza socio-sanitaria in favore di persone affette da patologie ad andamento cronico-degenerativo, in particolare cure domiciliari medico-infermieristiche e psicologiche gratuite ai pazienti oncologici. Inoltre ANT mette in atto progetti di prevenzione oncologica primaria e secondaria sul territorio nazionale, promuove azioni di community engagement volte a diffondere la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti le patologie oncologiche e le cure palliative, con interventi mirati e qualificati di informazione, sensibilizzazione e formazione culturale. Infine, ANT sviluppa progetti di formazione e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

- le Parti, ciascuna nel proprio ambito di competenze istituzionali, svolgono un ruolo importante nel promuovere e sostenere lo sviluppo sociale del territorio in cui operano e nei riguardi della *comunità* allargata che nel medesimo territorio è attivamente insediata. Le iniziative esplicate da ciascuna delle Parti in ambito territoriale hanno modo di intersecarsi attraverso scambi non occasionali ma frequenti di collaborazioni su numerose tematiche e nella realizzazione di progetti comuni;
- alla luce delle suddette finalità si riconosce l'opportunità di rendere l'interazione fra le parti più sistematica e strategicamente efficace mediante la stipula di un "Accordo Quadro" che possa delineare utili forme di collaborazione su di una pluralità di ambiti ed obiettivi, così come precisato più avanti in questo medesimo accordo;
- l'Area Terza Missione e Grandi Progetti – Servizio Grant Office, Unità Innovazione Sociale dell'Università di Foggia fornisce un supporto alla comunità universitaria e al sistema socio-economico territoriale nell'individuare, preparare, presentare e coordinare con successo progetti e interventi innovativi, avvalendosi di *network* nazionali e internazionali;

le Parti, stipulano e convengono quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Articolo 2 - Finalità dell'accordo

Le Parti individuano gli ambiti nei quali instaurare un rapporto collaborativo.

Le Parti stabiliscono che la collaborazione, finalizzata a consolidare la connessione tra l'attività di ricerca, i suoi risultati d'innovazione ed il sistema sociale locale, potrà riguardare:

- a) attività di promozione e diffusione, presso la comunità accademica, ma anche presso la cittadinanza, delle tematiche inerenti la prevenzione ed i corretti stili di vita, in termini medici, farmacologici, psicologici e più in generale di educazione sanitaria in tema di patologie oncologiche, compresa la realizzazione di giornate dedicate di sensibilizzazione e raccolta fondi;
- b) attività di informazione e sensibilizzazione della prevenzione delle malattie oncologiche con una particolare attenzione agli studenti universitari;
- c) attività ed azioni di tutela della salute e prevenzione oncologica, compreso attività di sperimentazione clinica e, in particolare, trial clinici;
- d) attività di ricerca e studio finalizzate a progettare percorsi mediante i quali sperimentare e valorizzare competenze trasversali alle singole discipline relative alla educazione alla salute, ed alla responsabilità sociale della cittadinanza.
- e) attività di formazione dedicata in particolare agli studenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, infermieristica e psicologia, con la possibilità di svolgere presso ANT percorsi di tirocinio curriculare volti ad ampliare le conoscenze e le competenze in materia di cure palliative, da programmare all'interno dei piani didattici dell'ateneo;
- f) la condivisione di spazi ed infrastrutture in particolari occasioni, concordando di volta in volta i tempi e i modi di utilizzo;

- g) la progettazione e realizzazione di iniziative/percorsi in ambiti di reciproco interesse, anche attraverso la partecipazione a bandi a livello locale, nazionale e internazionale, con l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti del territorio;
- h) la progettazione e la realizzazione di iniziative culturali, comunicazione sociale e di sensibilizzazione (convegni, seminari, incontri divulgativi) su tematiche di comune interesse;
- i) l'elaborazione di un sistema di riconoscimento e certificazione delle attività di volontariato svolta dagli studenti iscritti all'Università, anche mediante lo svolgimento di appositi tirocini.

Articolo 4 – Referenti dell'Accordo

Per l'attuazione degli indirizzi generali del presente Accordo, le Parti individuano i seguenti referenti:
per l'Università di Foggia, il Magnifico Rettore pro-tempore o suo delegato;
per la Fondazione ANT Franco Pannuti ETS, il Presidente o suo delegato.

Articolo 5 – Accordi attuativi

Per la realizzazione del presente Accordo saranno concordati e, di volta in volta, approvati dai competenti Organi di ciascuna Parte, appositi accordi attuativi, per disciplinare le specifiche iniziative, di cui verranno regolamentate finalità, tempi, oneri a carico delle Parti e modalità di copertura di eventuali spese delle singole iniziative.

Inoltre, per ciascun accordo attuativo verrà indicato, da ciascuna delle parti, il relativo responsabile dell'attività.

Resta inteso che la sottoscrizione del presente Accordo non genera alcun obbligo in capo alle Parti in relazione al perfezionamento di accordi attuativi, tuttavia auspicabile.

Articolo 6 – Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa all'Accordo dovrà essere messa per iscritto ed inviata a ciascuna delle Parti, tramite indirizzo PEC.

Articolo 7 – Sicurezza dei luoghi di svolgimento delle attività

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 8 – Proprietà intellettuale dei risultati

La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente Accordo, ove non specificato, si intende ripartita in ugual misura. Le Parti potranno disporre pienamente dei risultati e dei documenti, fatti salvi i diritti degli autori.

I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previo accordo tra le Parti.

Articolo 9 – Privacy e riservatezza

Le Parti si impegnano ad osservare e far osservare la riservatezza dei fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività, di cui il personale impegnato possa venire a conoscenza durante le collaborazioni, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari. Le parti si impegnano a rispettare i vincoli imposti dalla legge sulla *privacy*.

Articolo 10 – Durata del protocollo di intesa

Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di stipula. È escluso qualsiasi tacito rinnovo. Il presente Accordo potrà essere rinnovato per uguale periodo sulla base di un accordo scritto tra le Parti e previa approvazione dei rispettivi organi di governo.

Ciascuna Parte potrà recedere liberamente dal presente Accordo, previo preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi a mezzo PEC alle altre Parti. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente accordo e/o in caso di recesso anticipato.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Accordo, nel rispetto degli adempimenti stabiliti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

Articolo 12 – Registrazione

Il presente contratto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.

Articolo 13 - Controversie

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Qualora non si addivenisse ad una risoluzione amichevole, viene eletto competente il Foro di Foggia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, lì

per l'Università di Foggia

Il Rettore
(Prof. Lorenzo Lo Muzio)

per la Fondazione ANT Franco
Pannuti – ETS

Il Presidente
(Dott.ssa Raffaella Pannuti)